*Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche*

## Quesiti affidamento e tariffa

Con la presente si da riscontro alle note n. […] del 20 luglio u.s. e n. […] del 5 settembre u.s. con le quali codesta Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha chiesto chiarimenti, rispettivamente, in ordine alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato ed al regime tariffario precedente all'affidamento stesso.

In particolare i quesiti riguardano:

1 – "se sia possibile l'affidamento diretto, ex art. 113 lettera b) D. Lgs. 267/2000, del servizio idrico integrato dell'intera Provincia di Imperia ad una società a capitale maggioritario pubblico con socio privato minoritario scelto con gara pubblica. Si specifica però che oggetto di tale gara era stata la gestione del servizio di acquedotto e fognatura del Comune di […]";

2 – "se sia possibile l'affidamento diretto, ex art. 113 lettera c) D. Lgs. 267/2000, a Società a capitale interamente pubblico operanti a livello Comunale e che non servono i Comuni dell'intera Provincia";

3 – "la possibilità dell'Assemblea dell'Ato, nelle more di Affidamento del Servizio Idrico Integrato, di autorizzare gli aumenti tariffari dei servizi idrici richiesti dai singoli gestori o se invece l'autorizzazione a tali aumenti sia ancora di competenza ministeriale previa delibera del CIPE".

Dopo attento esame delle varie questioni, la scrivente Autorità ritiene di dover fornire le risposte che seguono:

1 – la modalità di affidamento del s.i.i. prevista dal d. lgs. 267/2000, art. 113, comma 5 lettera b) si riferisce ad una società il cui socio privato sia stato reperito con gara per l'affidamento del s.i.i., avente ad oggetto la realizzazione del Piano d'ambito, in attuazione della legge 36/'94, ormai abrogata, e, pertanto, del vigente d. lgs 152/2006;

2 - la modalità di affidamento del s.i.i. prevista dal d. lgs. 267/2000, art. 113, comma 5 lettera c) deriva direttamente dall'istituto di diritto comunitario del cosiddetto affidamento"in house", recepito dalla vigente normativa nazionale, i cui contorni sono stati delimitati dalla Corte di Giustizia europea che con successive sentenze ne ha definito le caratteristiche ed i requisiti necessari. Dal tenore della domanda appare, tuttavia, opportuno evidenziare che la riforma dei servizi idrici delineata dalla legge 36/94 e ripresa dal d. lgs. 152/2006 prevede, a regime, un solo gestore del s.i.i. su tutto il territorio dell'a.t.o.

3 – Sino all'affidamento del s.i.i. i gestori preesistenti applicano la tariffa come determinata dalle delibere CIPE. L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha soltanto la competenza ad approvare il programma degli investimenti di cui ai punti 1.6.1 e 1.6.2 della delibera CIPE n. 131/2002.